

**DONAZIONI agli ENTI
del TERZO SETTORE:
le NUOVE DETRAZIONI
e DEDUZIONI**

REGIME TRANSITORIO

Fino a quando non sarà operativo il Registro unico nazionale, le nuove regole sulle detrazioni e deduzioni si applicano - dal 1° gennaio 2018 - per le donazioni effettuate a favore di:

- Onlus iscritte nei relativi registri
- organizzazioni di volontariato (OdV) iscritte negli appositi registri (L. 11.8.1991, n. 266)
- associazioni di promozione sociale (Aps) iscritte nei registri nazionali e regionali (L. 7.12.2000, n. 383)

REGIME TRANSITORIO

Nei confronti di tutti gli altri enti del Terzo
Settore



le novità si applicheranno soltanto
successivamente al debutto del previsto
Registro unico nazionale

DETRAZIONI dall'IRPEF

DONANTE = PERSONA FISICA
(non impresa, società, ecc.)

La donazione è detraibile nella misura del **30%**,
per un importo complessivo non superiore
a 30.000 euro (in ciascun periodo d'imposta)

Nb – 35% *PER LE ODV*



ConfiniOnline

LE REGOLE DEL NON PROFIT

DETRAZIONI dall'IRPEF

Semprechè la donazione sia effettuata
ad un ente del Terzo Settore non commerciale
(di cui all'art. 79, c. 5, D.Lgs. 117/2017)

=

che svolge in via esclusiva o prevalente
attività di interesse generale

DETRAZIONI dall'IRPEF



L'agevolazione si applica anche
alle **DONAZIONI in NATURA**

DETRAZIONI IRPEF

Per essere detraibile, il versamento va effettuato attraverso banca, posta, carte di credito, assegni, ecc.

QUINDI **SISTEMI TRACCIABILI**

di cui all'art. 23, D.Lgs. 9.7.1997, n. 241

(v. slide successiva)

DETRAZIONI IRPEF

SISTEMI TRACCIABILI

carte di debito

carte di credito

carte prepagate

assegni bancari

assegni circolari

DEDUZIONI

In alternativa  alle detrazioni

si può portare in deduzione l'importo della
donazione,

fino al 10%

DEDUZIONI

Se la deduzione è di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni,
eccedenza = può essere computata nei periodi d'imposta successivi, fino al quarto

REGOLE su DETRAZIONI e DEDUZIONI

Si applicano anche a
COOPERATIVE SOCIALI

IMPRESE SOCIALI costituite in forma societaria

semprechè liberalità ricevute: utilizzate
per lo svolgimento delle attività statutarie,
ai fini dell'esclusivo perseguimento
di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

DONAZIONI in NATURA (*)

() Ai fini sia delle detrazioni, sia delle deduzioni*

Devono essere utilizzate dagli enti beneficiari
per lo svolgimento dell'attività statutaria,
ai fini dell'esclusivo perseguimento
di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

DONAZIONI in NATURA

Donazione in natura: l'ammontare della detrazione/deduzione dev'essere quantificato sulla base del **VALORE NORMALE** del bene donato.

NB – Rileva l'art. 9, Tuir.

DONAZIONI in NATURA

Donazione di bene strumentale: l'ammontare
della detrazione/deduzione
dev'essere determinato con riferimento al
VALORE FISCALE RESIDUO
all'atto del trasferimento

DONAZIONI in NATURA

Donazione di beni-merce o materie prime, semilavorati, ecc.
(art. 85, commi 1 e 2, Tuir): l'ammontare
della detrazione/deduzione dev'essere
determinato con riferimento al minore tra:

- il valore normale
- il valore ex art. 92 Tuir (rimanenze)

DONAZIONI in NATURA

Se il valore della cessione
(determinato sulla base del valore normale)
è superiore a 30.000 euro,
è necessaria una PERIZIA GIURATA
che attesti il valore del bene

DONAZIONI in NATURA

Perizia giurata: obbligatoria anche quando,
per la ***natura dei beni***, non è possibile
desumerne il valore
sulla base di **criteri oggettivi**

DONAZIONI in NATURA

Devono risultare da atto scritto, contenente:

- 1 – **DICHIARAZIONE del DONATORE**, con:
 - descrizione analitica dei beni donati
 - indicazione dei relativi valori
2. **DICHIARAZIONE del DESTINATARIO**, con:
 - impegno ad utilizzare direttamente i beni per

DIVIETO di CUMULO

Detrazioni e deduzioni

NON

sono cumulabili tra loro

DIVIETO di CUMULO

DONANTI: per le stesse donazioni

non

possono cumulare la detrazione/deduzione
con altre agevolazioni previste – a titolo
di detrazione/deduzione – da altre norme

ADEMPIMENTI

L'ENTE BENEFICIARIO DEVE:

1. dichiarare la propria natura non commerciale al momento dell'iscrizione al Registro unico nazionale del TS



ConfiniOnline

LE REGOLE DEL NON PROFIT

ADEMPIMENTI

COMUNICAZIONE: dev'essere effettuata a cura del rappresentante legale all'Ufficio del RUN entro 30 giorni dalla chiusura del periodo d'imposta nel quale si è verificata.

In difetto: in capo al rappresentante legale si applica una sanzione da 500 a 5.000 euro.

SOCIETA' di MUTUO SOCCORSO

Contributi associativi: detraibili nella misura del
19%,
per un importo non superiore a 1.300 euro.

NB – Solo per le società di mutuo soccorso
che operano esclusivamente nei settori di cui all'art. 1,
L. 15.4.1886, n. 3818 (per assicurare ai soci un sussidio
nei casi di malattia, impotenza al lavoro o vecchiaia

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 83, c. 1, D.Lgs. 117/17: Detrazioni

Art. 83, c. 2, D.Lgs. 117/17: Deduzioni

D.M. 28.11.2019